



Università
Ca'Foscari
Venezia

REGOLAMENTO DEI SENIOR RESEARCHERS
DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la figura del “Senior Researcher”, attribuibile a professori e ricercatori dell’Ateneo in quiescenza, al fine di conservare e valorizzare le competenze e le professionalità di tali docenti, mantenere e rafforzare il senso di appartenenza all’Ateneo.

Art. 2 - Requisiti e modalità

1. La figura di “Senior Researcher” ha un valore simbolico, senza effetti giuridici in ordine all’instaurazione di rapporti di lavoro o di prestazioni d’opera con l’Ateneo.
2. Viene conferita dal Rettore su richiesta dell’interessato e con parere favorevole dell’ultimo Dipartimento di afferenza. La richiesta deve essere avanzata entro 12 mesi dalla data dell’avvenuta cessazione.
3. Non ha una scadenza fatta salva la verifica, da parte del Dipartimento, della sussistenza di un’effettiva attività scientifica.

Art. 3 - Posta elettronica e servizi

1. Il “Senior Researcher” mantiene un account personale sul dominio www.unive.it, con il quale gestire la posta elettronica e altri servizi online, comprese le risorse del Sistema Bibliotecario.
2. Al “Senior Researcher” è consentito accedere agli spazi comuni o frequentare le singole strutture dipartimentali e dell’Ateneo, nei limiti e secondo quanto previsto dai Regolamenti delle singole strutture. L’eventuale assegnazione di altri spazi è possibile unicamente nei confronti di coloro che sono coinvolti in progetti di ricerca finanziati da enti esterni secondo quanto previsto dall’Art. 4.

Art. 4 – Partecipazione a progetti di ricerca

1. È ammessa la partecipazione dei “Senior Researchers” a progetti di ricerca finanziati con fondi esterni, anche nel ruolo di supervisor di *Marie- Skłodowska Curie Individual Fellowships*, se questi sono stati approvati o presentati prima della cessazione.

Art. 5 - Norme di comportamento

1. Il “Senior Researcher” è tenuto all’osservanza delle regole e dei principi sanciti dallo Statuto di Ateneo, dal Codice etico e di comportamento nonché dai Regolamenti di Ateneo e delle singole strutture, in quanto compatibili con la qualifica di soggetto non appartenente ai ruoli dell’Ateneo. In mancanza verrà disposta la decadenza dallo status con provvedimento del Rettore.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto e agli altri Regolamenti dell’Ateneo.
2. In sede di prima applicazione del Regolamento e comunque per un periodo non superiore a tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso, la richiesta di cui al comma 2 dell’art. 2 può essere avanzata anche da professori e ricercatori cessati da oltre 12 mesi.